

RICHIESTA CHIARIMENTI N.1

QUESITO

Conferma che i costi per l'adeguamento degli impianti interni a valle del misuratore è a totale carico del singolo cliente finale e che in capo al Gestore subentrante non ricadrà nessun onere.

RISPOSTA

Si conferma che non è previsto nessun onere a carico del Gestore subentrante per l'adeguamento degli impianti interni (GPL) a valle dei misuratori dei singoli clienti finali.

QUESITO

Conferma che dopo aver trasformato l'impianto a gas metano, non si è obbligati a garantire l'alimentazione a GPL agli utenti che non adeguino gli impianti interni per l'alimentazione a gas metano.

RISPOSTA

Si conferma che non è previsto l'obbligo di garantire l'alimentazione a GPL agli utenti che non adeguino gli impianti interni per l'alimentazione a gas metano.

QUESITO

Indicare gli utenti attivi alla data più prossima possibile.

RISPOSTA

Da accertamenti eseguiti presso l'attuale concessionario del servizio del GPL è risultato che il clienti finali attivi sono, allo stato, circa n° 140 (centoquaranta).

QUESITO

Si richiede il costo storico stratificato e le relative fonti contabili degli investimenti effettuati dal gestore uscente nell'attuale impianto GPL.

RISPOSTA

I dati richiesti non sono nella disponibilità/conoscenza di questa Stazione appaltante. Comunque non sono stati autorizzati ulteriori investimenti dopo la redazione della stima del Valore di rimborso indicato negli atti di gara.

QUESITO

L'ultima rendicontazione tariffaria inviata dal Gestore uscente ad ARERA inerente l'impianto GPL.

RISPOSTA

Il dato richiesto non è nella disponibilità/conoscenza di questa Stazione appaltante.

QUESITO

I ricavi da fatturazione disponibili e le ultime tariffe applicate dal Gestore uscente.

RISPOSTA

Dati non disponibili

QUESITO

Chiarire se, a seguito dell'aggiudicazione della gara, il passaggio in proprietà degli impianti esistenti in favore della società aggiudicataria avverrà contestualmente al pagamento della somma di € 100.000,00 (Euro centomila), corrispondente alla prima rata del valore di rimborso da riconoscere al Gestore uscente.

RISPOSTA

I pagamenti rateali per l'acquisizione dell'impianto di distribuzione del GPL sono da accreditare presso la Tesoreria Comunale per cui solo all'avvenuta corresponsione della rata di saldo (ovvero al pagamento dell'intero importo del VIR) si addiverrà alla consegna dell'impianto a favore della società aggiudicataria.

QUESITO

Chiarire se il suddetto passaggio di proprietà degli impianti esistenti avverrà direttamente tra la società uscente che emetterà quindi la fattura per l'intero ammontare di € 600.000,00 indicato al paragrafo 3 della lettera di invito e la società aggiudicataria senza coinvolgimento del Comune che pertanto non dovrà emettere alcuna fattura in relazione al pagamento del valore di rimborso spettante al gestore uscente.

RISPOSTA

Poiché l'ammontare della somma dovuta per il riscatto dell'impianto del GPL è corrisposta ratealmente ed è da accreditare alla Tesoreria Comunale il Comune di Torchiara emetterà fattura di incasso dell'importo a favore della società aggiudicataria in corrispondenza di ogni pagamento da questa effettuato, ivi compresa la prima rata. Al momento del pagamento della rata di saldo (rideterminata nell'importo, in diminuzione, per effetto dell'ulteriore periodo di ammortamento) il Comune provvederà a liquidare al Gestore uscente l'intero valore di riscatto accumulato presso la Tesoreria e quest'ultimo provvederà a fatturare al Comune l'importo percepito.

QUESITO

Confermare che il pagamento delle rate diverse dalla prima avverrà a favore del Comune che provvederà, quindi, all'incasso quale delegato del gestore uscente.

RISPOSTA

I pagamenti saranno interamente gestiti a mezzo della Tesoreria del Comune di Torchiara ed avverranno secondo le modalità di cui alla risposta relativa al precedente quesito 7.h

QUESITO

In relazione al punto C) (pag. 4) dell'Elaborato 1 "Relazione illustrativa e Tecnica" in cui si fa riferimento alla stima del totale delle utenze potenziali pari a 600, si chiede se tale valore sia comprensivo anche dei clienti attualmente alimentati a GPL.

RISPOSTA

Il valore delle utenze potenziali stimate (pari a 600) è stato determinato in funzione del numero di famiglie residenti, risultanti dai dati anagrafici, e pertanto tale valore comprende anche i clienti attualmente alimentati a GPL.

QUESITO

In relazione all'Allegato – Dichiarazione, al punto 21, chiediamo conferma che l'importo da indicare in tale dichiarazione e da corrispondere alla Stazione appaltante in caso di aggiudicazione è pari a € 88.815,48 e che il valore indicato di € 57.029,71 è da considerarsi un refuso.

RISPOSTA

I costi della procedura concorsuale (intesi come costi strettamente afferenti allo svolgimento della gara, ossia come costi della fase precontrattuale) sono quelli di cui al punto 7. della lettera di invito ed ammontano, come chiaramente ivi esposto, a:

- € 12.000,00 (compreso oneri previdenziali ed IVA) per spese di gara (i.e. pubblicità, compensi Commissione di gara ecc.);
- € 36.909,60 oltre IVA per € 8.120,11 per un totale di € 45.029,71 per spese di consulenza, rilievi, redazione progetto preliminare e documentazione propedeutica allo svolgimento della gara.

In sintesi, il concorrente aggiudicatario della concessione del servizio, prima della stipula del contratto di servizio dovrà versare alla Stazione appaltante l'importo complessivo di € 57.029,71 (cinquantasettemila ventinove//71).

Gli altri importi dovuti dal concessionario sono rispettivamente:

- a) € 12.324,03 (comprensivi di oneri previdenziali ed IVA) per spese di incentivo per funzioni tecniche;
- b) € 19.461,74 (comprensivi di oneri previdenziali ed IVA) per onorario dovuto al collaudatore dell'impianto esistente espletato allo scopo di verificarne la convertibilità a metano.

Gli importi di cui ai punti a) e b) saranno invece corrisposti dal concessionario aggiudicatario della gara alla Stazione appaltante, in corso d'opera. La Stazione appaltante provvederà a richiedere l'accredito dei suddetti importi in una fase successiva alla stipula del contratto onde pagare il compenso dovuto ai tecnici incaricati delle suddette relative attività.

Resta inteso che a carico del concessionario, fatta salva l'eventuale contribuzione dello Stato di cui alla legge n° 147/2013, ove concessa, cade l'onere per la realizzazione dell'impianto e tutte le altre spese per le funzioni tecniche da espletare (Redazione progetto definitivo/esecutivo, Direzione lavori e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supporto al RUP, collaudo t.a. in corso d'opera e finale).

In conclusione nella Dichiarazione deve indicarsi il valore di € 57.029,71 in quanto i pagamenti successivi (€ 12.324,03 + € 19.461,74) sono da corrispondere in corso d'opera, a richiesta dell'Ente concedente, dopo la stipula del contratto ed attengono a incarichi professionali di cui il Concessionario avrà contezza e che dovrà sopportare in corso d'opera, compreso quindi l'onorario del collaudatore e degli incentivi per le funzioni tecniche .

QUESITO

Si chiede di confermare che, in relazione a quanto previsto dal paragrafo 2, punto A.1 della lettera di invito relativamente all'aggiornamento del canone annuo con applicazione dell'Indice Istat Foi, è da intendersi come un refuso e pertanto in caso affermativo, vi chiediamo di riformulare l'art. 3 comma 3 del contratto di servizio in tal senso.

RISPOSTA

In relazione a quanto previsto al paragrafo 2, punto A.1 delle lettera di invito e a quanto statuito all'art. 3 comma 3 del contratto di servizio si chiarisce che è la percentuale sul VRT offerta dal concorrente aggiudicatario ad essere sottoposta ad aggiornamento annuo secondo l'ISTAT FOI e pertanto le due disposizioni recate dalla lettera di invito e dal contratto di servizio sono perfettamente congrue e tra loro compatibili.

QUESITO

In relazione alla lettera di invito, chiediamo se relativamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 5.1 punto a.4, relativamente alle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16, ed in particolare ai soggetti in carica ivi compresi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera sopramenzionata del 16/01 c.a. è possibile allegare un'unica dichiarazione cumulativa sottoscritta dal legale rappresentante.

RISPOSTA

In base al dettato letterale del testo riportato nella lettera di invito risulta che la dichiarazione relativa alle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 oltre ad essere cumulativamente formulata dal legale rappresentante dell'impresa debba essere sottoscritta (e dunque presentata) singolarmente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, a pena di esclusione, anche da tutti i soggetti interessati.

QUESITO

In relazione all'art. 8 lett. b) del Contratto di servizio si chiede conferma che le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali realizzate durante il corso dell'affidamento, nonché l'impianto acquisito in proprietà dal Gestore uscente, alla scadenza del contratto di concessione saranno trasferiti in proprietà al Gestore subentrante al valore individuato dal comma 8, art. 14 del D.Lgs. 164/2000, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 93/2011 in vigore dal 29/06/2011 che stabilisce che " ... *omissis* ... il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici e dei contributi privati, ai relativi cespiti di località, *omissis*".

RISPOSTA

Si conferma che le disposizioni dell'art. 8 lett. b) del contratto di servizio, facendo riferimento all'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n° 164/2000 sono da intendersi applicabili secondo quanto previsto dal testo vigente del suddetto articolo, siccome riformulato dal D.Lgs. n° 93/2001.

QUESITO

In relazione al paragrafo 2, punto B.4.1) l'ammontare degli investimenti offerti in sede di gara dovranno essere valorizzati nel Progetto definitivo dell'impianto di cui al punto B.4.1) del medesimo paragrafo secondo l'Elaborato 11.A "Elenco Prezzi", mentre i medesimi investimenti dovranno essere valorizzati nel Piano Economico Finanziario e di ammortamento degli investimenti a costi di realizzazione della società (ciò al fine di rendere possibile la previsione del nostro quesito 6 di cui sopra).

RISPOSTA

Nel PEF, in relazione ai costi di realizzazione degli investimenti, il concorrente riporterà i valori che esso consegue contrattualmente nel rapporto con i subappaltatori/appaltatori dei lavori. La valorizzazione

deve essere comunque congruente con quanto di norma si può mediamente rilevare sul mercato degli appalti e non deve essere affetta da evidente "anomalia".

QUESITO

In relazione al paragrafo 2, criterio A punto A.2) della Lettera di Invito chiediamo conferma che al fine di calcolare il valore percentuale residuo di rimborso si dovrà calcolare come valore $Aro\%$ pari a $= Vro$ determinato secondo quanto indicato al quesito n. 6 di cui sopra / $Vinv$ calcolato come somma del valore di indennizzo pagato al gestore uscente (pari a € 600.000,00) e del valore degli investimenti del progetto definitivo (calcolato come da nostro quesito n. 7 di cui sopra) al netto dello sconto offerto, come previsto dal successivo criterio di gara A.5;

RISPOSTA

Si conferma che ai fini del calcolo di $Aro\%$ " $Vinv$ " deve essere calcolato come somma del valore di indennizzo pagato al gestore uscente (pari a € 600.000,00) e del valore degli investimenti del progetto definitivo (calcolato come da quesito n. 7 di cui sopra) al netto dello sconto offerto, come previsto dal successivo criterio di gara A.5;

QUESITO

In relazione all'Art. 5, comma 2 lettera d) del Contratto di Servizio, Vi chiediamo di indicarci se il Comune di Torchiara ha già individuato un locale di proprietà pubblica da mettere a disposizione dell'aggiudicatario della gara per l'attivazione dell'ufficio aperto al pubblico e se è previsto un canone di locazione da corrispondere all'Amministrazione Comunale.

RISPOSTA

Al momento non è stato individuato alcun locale di proprietà pubblica per tale destinazione d'uso.

QUESITO

Con riferimento a quanto descritto a pag. 8 della Lettera di Invito (capitolo 3 "Garanzie") si chiede conferma che la sottoscrizione da parte dei concorrenti della cauzione provvisoria non debba essere autenticata da un notaio, come invece richiesto in relazione alla cauzione definitiva che dovrà essere prestata dall'aggiudicatario, come specificato a pag. 9 dello stesso capitolo 3;

RISPOSTA

Per la cauzione provvisoria non è richiesta alcuna autenticazione da parte di un notaio.

QUESITO

Si chiede inoltre conferma della possibilità di ridurre l'importo della cauzione provvisoria del 50% in quanto possessori della Certificazione UN-EN-ISO 9001, oltre all'ulteriore riduzione del 20% in quanto possessori della Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI-EN-ISO 14001, riduzioni cumulabili tra loro come tra l'altro previsto dall'Art. 93, comma 7 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, 50; pertanto il valore della cauzione provvisoria in forma ridotta sarà pari a € 9.859,36.

RISPOSTA

Si ritiene che, in conformità alle testuali disposizioni contenute nella lettera di invito da riguardarsi ovviamente come "lex specialis", la cauzione provvisoria sia da prestare in ogni caso, a pena di

esclusione, nell'importo di € 24.648,41# (Euro ventiquattromila seicento quarantotto//41) non essendovi nella lettera di invito alcun richiamo alla possibilità di riduzione della medesima a fronte delle casistiche di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016. D'altra parte tale interpretazione è anche giustificata dal disposto degli artt. 114 e 133 del citato D.Lgs. n° 50 /2016 laddove tra gli articoli del Codice applicabili agli appalti dei settori speciali non risulta essere previsto l'art. 93.

QUESITO

In relazione al paragrafo 2, criterio B punto B.4.3) della lettera d'invito si chiede conferma che la dicitura "sanzioni irrogate" dall'ARERA si intenda riferita a sanzioni definitivamente accertate. Si chiede, altresì, di indicarci il periodo di rilevanza delle sanzioni al fine della diminuzione del punteggio e conferma che la diminuzione del punteggio tenga in debito conto anche il valore della sanzione irrogata dall'ARERA e non avvenga in modo automatico.

RISPOSTA

Per quanto concerne la dicitura "sanzioni irrogate" dall'Autorità (ora ARERA) si deve far riferimento alle sanzioni definitivamente accertate. Quanto al periodo e alla rilevanza della singola sanzione nulla è disposto nella lettera di invito per cui sarà la Commissione di gara a dover stabilire in merito eventuali sottocriteri, prima di dare inizio all' esame delle offerte dei concorrenti.

QUESITO

(E' confermato che la durata della concessione è di 12 anni indipendentemente dallo svolgimento della gara d'ambito e che quindi il "Valore percentuale residuo del rimborso" di cui al punto A.2) si deve riferire a tale periodo)?

RISPOSTA

Questa Stazione appaltante conferma che la durata della concessione è di anni 12 e che il "Valore percentuale residuo" è riferito a tale periodo (12 anni).

FONDI A COPERTURA DELL'INVESTIMENTO

QUESITO N° 2

(Esiste già un decreto di finanziamento formalizzato a favore del Comune di Torchiara (SA) con identificazione del progetto, degli importi e dell'Elenco Prezzi ammessi al finanziamento oppure è un'ipotesi di lavoro su ciò che il futuro concessionario dovrà lavorare) ?

RISPOSTA

Non esiste alcun Decreto di finanziamento a favore del Comune di Torchiara. Il Comune ha solo presentato domanda per l'ammissione ai benefici di cui alla legge n° 147/2013 e alla delibera CIPE n° 5/2015 entro i termini fissati da detta Delibera. Non avendo potuto affidare la concessione del servizio non è stato però in grado di rispettare la seconda scadenza prevista da detta Delibera CIPE per cui potendo l'Ente legittimamente accedere al finanziamento di cui alla legge n° 147/2013, essendo compreso tra i Comuni non ancora metanizzati ed inclusi nel Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui alla Delibera CIPE 18 dicembre 1986, ha richiesto al MISE la proroga del termine per la presentazione della documentazione a completamento della domanda di finanziamento. Su tale istanza il MISE non si è determinato. Resta inteso che ricade a carico del futuro concessionario l'onere di lavorare al finanziamento ex lege n° 147/2013, in quanto, si ribadisce, al momento non esiste alcun provvedimento che abbia ammesso il Comune di Torchiara a beneficiare dei fondi dello Stato previsti per la metanizzazione del Cilento.

PUNTO DI CONSEGNA DEL GAS NATURALE DALL'IMPIANTO DI AGROPOLI

QUESITO

(Il Punto di che trattasi – definito nel progetto preliminare a base di gara – è stato condiviso con il Comune di Agropoli e con il Distributore ivi operante) ?

RISPOSTA

Il Punto di riconsegna è solo una ipotesi (proposta) di lavoro stabilita dal Progettista e dalla Stazione Appaltante. Tale ipotesi, tuttavia, non è stata concordata/condivisa né con il Comune di Agropoli né con il locale Concessionario, ancorchè il previsto Punto di riconsegna appaia idoneo ai fini dell'alimentazione del Comune di Torchiara. E' fatto obbligo al concorrente aggiudicatario della concessione di Torchiara di stabilire/prevedere pertanto un diverso punto di riconsegna oppure confermare quello individuato, fermo restando che il Comune di Torchiara, quanto al Punto previsto nel Progetto preliminare, potrà essere parte attiva nel richiedere al Comune di Agropoli l'interconnessione del proprio impianto e fermo restando che il concessionario di Torchiara si debba accollare gli oneri conseguenti a tale interconnessione, di intesa con il Concessionario di Agropoli.

QUESITO

(Esiste già un accordo in tal senso sottoscritto dai soggetti coinvolti – Comune di Agropoli, Distributore locale, Comune di Torchiara) con anche la disponibilità a fornire il gas nella posizione indicata ed alla pressione ipotizzata nel progetto preliminare e le condizioni di fornitura – costi?)?

RISPOSTA

Si ribadisce che non esiste alcun accordo tra i soggetti coinvolti (Comune di Agropoli, Distributore locale, Comune di Torchiara) e quindi neppure un atto che assicuri la disponibilità a fornire il gas nella posizione indicata, alla pressione ipotizzata. Non sono state neanche definite/concordate le condizioni e/o i costi di fornitura. Trattasi di una mera ipotesi di lavoro sulla quale devono fare le opportune verifiche i concorrenti, restando assicurata, per quanto di sua competenza, la successiva partecipazione del Comune di Torchiara al perfezionamento della proposta di interconnessione del proprio impianto con quello di Agropoli.

QUESITO

(Esiste un accordo con il Comune di Agropoli e con il distributore locale che autorizzi il vincitore della gara di Torchiara ad operare nel Comune di Agropoli per la realizzazione del primo tratto di adduzione – dal punto di consegna al confine comunale) ?

RISPOSTA

Non esiste alcun accordo in tal senso ma si conferma che è assicurata, per quanto di sua competenza, la successiva partecipazione del Comune di Torchiara anche al perfezionamento di tale intesa.

QUESITO

(Nel caso l'accordo esista, quali sono le condizioni in esso contenute)?

RISPOSTA

Al momento non sono state definite condizioni, non esistendo alcun accordo.

QUESITO

(La dichiarazione da rendere da parte del vincitore della gara con la contestuale assunzione di responsabilità sulla effettiva disponibilità del metano è generale oppure è funzione della scelta del punto di consegna del gas) ?

RISPOSTA

Tale dichiarazione deve essere resa dal concorrente ed ha la sua "ratio" nelle disposizioni della Delibera CIPE n° 5 del 28 gennaio 2015 che finanzia prioritariamente i progetti per i quali sia stato individuato il punto di riconsegna del gas e vi sia disponibilità del metano. Pertanto, intendendo il Comune beneficiare delle provvidenze della legge n° 147/2013, ha richiesto tale dichiarazione come impegno da parte del concessionario aggiudicatario a rendere disponibile la fornitura del metano. Trattasi, come detto, di un impegno che è strettamente collegato alle previsioni della legge n° 147/2013 e che non è strettamente collegato al punto di riconsegna stabilito nel progetto preliminare posto a base di gara bensì a qualsiasi altro punto di riconsegna liberamente verificato e/o scelto dal concorrente che potrebbe essere, comunque, anche quello previsto dalla Stazione appaltante, ove ritenuto idoneo dal concorrente.

COSTI DELLA PROCEDURA DI GARA

QUESITO

(Qual è il dettaglio da considerare ed i tempi del pagamento)?

RISPOSTA

I costi della procedura di gara (intesi come costi strettamente afferenti allo svolgimento della gara ossia come costi della fase precontrattuale) sono quelli di cui al punto 7. della lettera di invito ed ammontano, come chiaramente ivi esposto, a:

- € 12.000,00 (compreso oneri previdenziali ed IVA) per spese di gara (i.e. pubblicità, compensi Commissione di gara ecc.);
- € 36.909,60 oltre IVA per € 8.120,11 per un totale di € 45.029,71 per spese di consulenza, rilievi, redazione progetto preliminare e documentazione propedeutica allo svolgimento della gara.

In sintesi, il concorrente aggiudicatario della concessione del servizio, prima della stipula del contratto di servizio dovrà versare alla Stazione appaltante l'importo complessivo di € 57.029,71 (cinquantasettemila ventinove/71).

Gli altri importi dovuti dal concessionario sono rispettivamente:

- c) € 12.324,03 (comprensivi di oneri previdenziali ed IVA) per spese di incentivo per funzioni tecniche;
- d) € 19.461,74 (comprensivi di oneri previdenziali ed IVA) per onorario dovuto al collaudatore dell'impianto esistente espletato allo scopo di verificarne la convertibilità a metano.

Gli importi di cui ai punti a) e b) saranno invece corrisposti dal concessionario aggiudicatario della gara alla Stazione appaltante, in corso d'opera. La Stazione appaltante provvederà a richiedere l'accredito dei suddetti importi in una fase successiva alla stipula del contratto onde pagare il compenso dovuto ai tecnici incaricati delle relative attività.

Resta inteso che a carico del concessionario, fatta salva l'eventuale contribuzione dello Stato di cui alla legge n° 147/2013, ove concessa, cade l'onere per la realizzazione dell'impianto e tutte le altre spese per le funzione tecniche da espletare (Redazione progetto definitivo/esecutivo, Direzione lavori e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supporto al RUP, collaudo t.a. in corso d'opera e finale)

COSTI ULTERIORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

QUESITO

(Esiste già una scelta formalizzata dal Comune di Torchiara in tal senso – eventuale non significa scelta definitiva - e qual è l'entità dei costi da considerare)?

RISPOSTA

(L'attività del tecnico di supporto al RUP, la cui designazione al pari di quella del collaudatore, secondo quanto previsto nel contratto di servizio, spetta all'Ente concedente, è retribuita in conformità a quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 facendo riferimento alle aliquote della Tavola Z-2 contenuta nel Decreto suddetto es. Aliquote QbIII08 - QbIII09 – QbIII11 – Qcl 13..... oltre alle spese, contributo previdenziale ed IVA).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to. Ing. Carlo Del Verme